

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6313 del 14/12/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GVS Spa per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche e produzione filtri, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Guido Rossa n. 30, Loc. Cà Bordone.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6521 del 13/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **GVS Spa** per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche e produzione filtri, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Guido Rossa n. 30, Loc. Cà Bordone.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società GVS Spa (C.F. 03636630372 e P.IVA 00644831208) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche e produzione filtri, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Guido Rossa n. 30, Loc. Cà Bordone, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5921 del 04/12/2020, con scadenza di validità in data 20/12/2035, e rilasciata dal SUAP del Comune di Zola Predosa con provvedimento prot. n. 34476 del 21/12/2020, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5921 del 04/12/2020, con scadenza di validità in data 20/12/2035, e contestualmente richiede al

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- SUAP del Comune di Zola Predosa di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **GVS Spa** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società GVS Spa (C.F. 03636630372 e P.IVA 00644831208) con sede legale in Comune di Zola Predosa (BO), Via Roma n. 50, per l'impianto unità produttiva G3, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Guido Rossa n. 30, Loc. Cà Bordone, ha presentato, nella persona di Valentini Grazia, in qualità di legale rappresentante, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 15/06/2021 (Prot. n. 16248) la domanda di

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera per introduzione di due nuove emissioni, ed aggiornamento comunicazione in materia di acustica, con prosecuzione senza modifiche della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16368 del 16/06/2021 (pratica SUAP n. 8/EA/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/94362 e confluito nella **Pratica SINADOC 17855/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2021/170344 del 05/11/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 251,60 come di seguito specificato:**
- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: non dovuti oneri ad Arpae in quanto matrice di competenza del Comune di Zola Predosa e gli oneri amministrativi di Arpae sono già assolti per la matrice emissioni in atmosfera.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari ad € 296,00 ridotti a € 251,60 per applicazione riduzione del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto l'azienda è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001.
- Allegato C - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto presentata autodichiarazione di rispetto dei limiti da parte di tecnico competente in acustica non soggetta a valutazione tecnica.

Bologna, data di redazione 13/12/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GVS Spa
Attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche e produzione filtri
Comune di Zola Predosa (BO), Via G Rossa n. 30 Loc. Cà Bordone

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarichi nella pubblica fognatura mista di Via Guido Rossa classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), di “acque reflue industriali assimilate alle domestiche, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento non contaminate” provenienti dall'attività di termoplastica e produzione filtri.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 100830/20 del 30/11/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 02/12/2020 al PG/2020/174950. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Documentazione pervenuta agli atti di ARPAE in data 07/01/2020 al PG/2020/843:

- Elaborato “Descrizione processo di lavaggio” datato 19/12/2019
- Elaborato “Layout scarichi” datato 18/12/2019

Documentazione pervenuta agli atti di ARPAE in data 26/03/2021 al PG/2021/47674, in risposta a specifica prescrizione di HERA Spa contenuta in AUA DET-AMB-2020-5921:

- Elaborato “Planimetria Generale tracciato reti fognarie” del 26/03/2021

Pratica Sinadoc 17855/2021

Documento redatto in data 13/12/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

area gestione e controllo del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna

PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 11/EA /2019

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.
Autorizzazione allo scarico Ditta Gvs S.P.A.**

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. del 21/12/2019, presentata dalla Ditta Gvs S.P.A. con sede legale in Via Roma 50 Zola Predosa (BO) , e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Guido Rossa 30;**

Tipo di insediamento: **PRODUZIONE FILTRI;**

Recapito dello scarico: **fognatura pubblica in via rossa 30;**

area gestione e controllo del territorio
AMBIENTE



Esaminata la documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;

Visto l'esito dell'istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 30/11/2020 prot n. 100830, pervenuto in data 30/11/2020 prot.32222;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parerei di Hera spa quale parte integrante;

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Roberto Costa

Responsabile Gestione del territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

• per informazioni: Gabriele Magnoni

tel 051.6161820 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Area Gestione e Controllo del Territorio
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 30 novembre 2020
Prot. n. 00100830/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl-eg

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 07/01/2020	Num. prot.: 00897
	Data prot.: 08/10/2020	Num. prot.: 83995
	Data prot.: 19/11/2020	Num. prot.: 98230
	PA&S 02/2020	

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "G.V.S. SPA"- sita in via Guido Rossa 30 - Comune di Zola Predosa (BO).
Comune di Zola Predosa Prot.124 del 7 gennaio 2020.
Avvio di procedimento 11/EA/2019 per domanda di modifica sostanziale AUA in seguito all'inserimento di un nuovo punto di emissione in atmosfera e di un nuovo scarico idrico di acque reflue industriali.

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dalla Signora Valentini Grazia codice fiscale VLNGRZ42M59A944N, in qualità di titolare della Ditta "**G.V.S. SpA**" codice fiscale / p. IVA 0064831208 con sede in via Roma N° 50 - Comune di Zola Predosa e insediamento esercente l'attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche (produzione filtri), sito in via Guido Rossa 30 in Comune di Zola Predosa (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale – emessa dalla "Città Metropolitana di Bologna" IP Anno 4041/2015 del 02/09/2015.

- ✓ verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento di cui sopra origina:
 - acque reflue domestiche provenienti da bagni e servizi;
 - acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
 - acque meteoriche dai pluviali
 - acque reflue industriali originate dalla fase produttiva nel lavaggio del tessuto non tessuto;
 - acque reflue dalla caldaia a condensazione;
 - acque reflue dal laboratorio chimico;
- ✓ che non vengono utilizzate sostanze:
 - di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del Decreto Legislativo n°258/2000;

- sostanze pericolose diverse di cui all'Allegato 2 della Delibera della Regione Emilia-Romagna n°1053 del 9/06/2003;
- ✓ lo stabilimento dispone di due immissioni nella rete fognaria di tipo misto di via Guido Rossa:
 - scarico nere:
 - scarico delle acque reflue domestiche dei bagni e servizi previo trattamento in fossa Imhoff;
 - scarico bianche:
 - acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito della parte ovest dell'area di stabilimento senza trattamenti;
- ✓ lo stabilimento dispone inoltre di uno scarico in una condotta, non gestita dalla scrivente Società, che corre in direzione nord-sud sul lato est dello stabilimento per raccordarsi con la pubblica fognatura di via Gagliani, che raccoglie le acque meteoriche e non, del comparto, in cui sono convogliate:
 - le acque meteoriche non contaminate dei coperti e del piazzale dell'area est dello stabilimento;
 - lo scarico della caldaia a condensazione con potenza di 195 kW, previo trattamento di neutralizzazione;
 - le acque reflue, precedentemente smaltite come rifiuto originate dal lavaggio nella lavorazione del tessuto non tessuto, effettuata ogni 40/50 giorni, che genera una portata di 10 mc a lavorazione;
 - i reflui originati dal laboratorio chimico, che come da dichiarazione allegata alla documentazione trasmessa, non contengono sostanze pericolose e si limitano al lavaggio di poche attrezzature
- ✓ le acque reflue originate dal lavaggio del tessuto non tessuto e le acque reflue derivanti dal laboratorio chimico in virtù delle loro caratteristiche qualitative e quantitative sono assimilabili alle domestiche.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle aree di transito;**
 - **le acque reflue di tipo industriale assimilabili alle domestiche in precedenza identificate;**

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità/qualità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

⊗ **E' prescritta la trasmissione di:**

- ✓ Idonea planimetria sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
 - il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento a:
 - acque reflue domestiche;
 - acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
 - acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
 con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:
 - esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione degli scarichi nei corpi ricettori;

La validità del presente parere è subordinata alla richiesta della seguente documentazione cartografica che dovrà essere trasmessa, entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 marzo 2021 a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto GVS Spa

Attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche e produzione filtri

Comune di Zola Predosa (BO), Via G Rossa n. 30 Loc. Cà Bordone

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione articoli in materie plastiche svolta dalla società G.V.S. Spa nello stabilimento ubicato in comune di Zola Predosa, via Guido Rossa n° 30 secondo le seguenti prescrizioni.

1. La società G.V.S. Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LABORATORIO DI RICERCA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs 152/06, in quanto rientra al punto jj) della parte I, allegato IV alla Parte Quinta dello stesso decreto.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LINEA DI SPALMATURA

Portata massima	7500	Nm ³ /h
Altezza minima	10,5	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MEMBRANE – EFFETTO CORONA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ozono	1 mg/Nm ³
-------------	----------------------

Impianto di abbattimento: abbattitore ozono (sacco filtrante – filtro allumina – filtro carulite)

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LINEA DI SPALMATURA

Portata massima	5200 Nm ³ /h
Altezza minima	10,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MEMBRANE – EFFETTO CORONA

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ozono	1 mg/Nm ³
-------------	----------------------

Impianto di abbattimento: abbattitore ozono (sacco filtrante – filtro allumina – filtro carulite catalizzatore da ozono a ossigeno)

IMPIANTO TERMICO CIVILE G1 GENERATORE CALORE A METANO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm³) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo OSHA ID-214 per la determinazione dell'ozono (come ossidanti totali in aria);

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L'attività svolta dalla G.V.S. Spa in questo stabilimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte III, tabella 1 punto 8 ossia attività di rivestimento con consumo di solvente superiore a 15 t/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero stabilimento, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 20% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 8 del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società G.V.S. Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi

dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire ad ARPAE entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente.

3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
4. La messa in esercizio dei punti di emissione E4, E5 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 30/11/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società G.V.S. Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei

dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta G.V.S. Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana al PG/2021/94362 del 16/06/2021:**

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA, associata alla Pratica Sinadoc 17855/2021.

Pratica Sinadoc 17855/2021

Documento redatto in data 13/12/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto GVS Spa

Attività di fabbricazione di articoli in materie plastiche e produzione filtri

Comune di Zola Predosa (BO), Via G. Rossa n. 30 Loc. Cà Bordone

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 15/06/2021 al SUAP del Comune di Zola Predosa (PG n. 16248) dal Sig. Missiroli Ermes, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Elenco nazionale ENTECA, incaricato dalla società GVS Spa, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato il rispetto dei “*valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Zola Predosa in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora*”.
- Visto che il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011

sottoscritta in data 09/06/2021 dal Sig. Missiroli Ermes, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Elenco nazionale ENTECA, incaricato dalla società GVS Spa (agli atti di ARPAE in data 16/06/2021 al PG/2021/94362).

- - - - -

Pratica Sinadoc 17855/2021

Documento redatto in data 13/12/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.